

STATUTO – Abridged Version

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

With sede in Pisa (PI), Via Buonamici n.2, “Second Star Sailing Associazione Sportiva Dilettantistica”, in short “Second Star Sailing A.S.D.” was created.

This Association is formed under the norms and sporting directives of CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) and of the Statutes and Regulations of the National Federations and Non Profits to which the Association adheres to via its Board of Directors.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

Second Star Sailing is a voluntary and democratic Association. It has no profit motive and operates to further the sports, recreation and cultural interestes of its members.

Articolo 3

The Associazione’s activities are based upon the “sea”, its sports, including competitive events, with a focus on teaching sailing, cruising, and navigation; and to the protection, the promotion and to add value to the marine environment.

Articolo 4

Promoting, organizing, and development of disciplines tied to the sea, both nationally and internationally, in particular activities tied to education in these areas;

1. Expand maritime cultur in all its
2. Promote education and the instruction of knowledge with respect to sailing, providing courses related to the theoretical, technical and aspects of sailing ;
3. Spread the knowledge of maritime environment, the flora and the fauna and the geography of coasts and islands, how to minimize human impact and how to better our interaction with it through learning opportunities ranging from camps, school cruises, daily, weekly or seasonal sailing, meetings and other means;

4. Promote and aid the growth of the level of education and cultural and sports involvement across all social groups and ages;
5. Promote, organize and develop, both on its own and in collaboration with other local, national, or international organizations, educational, sporting events to create a diversity of cultural approaches to the sea and marine activities;
6. Operate for the diffusion of safety in sailing through initiatives to increase awareness of safety at sea measures as well as educational courses for its support;
7. Organize regattas, races, championships, or other events to promote all disciplines tied to the sea, either directly or in collaboration with other entities;
8. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nelle discipline sportive legate al mare ed alla vela in particolare;
9. Organizzare scuole e corsi di vela, e ogni altra attività legata al mare;
10. Realizzare tutte quelle attività formative finalizzate all'avviamento allo sport ed alla specializzazione agonistica di praticanti, tecnici, giudici, istruttori;
11. Promuovere e/o realizzare corsi di specializzazione, anche presso enti pubblici o privati, per l'addestramento alla conduzione d'imbarcazioni e mezzi nautici; attuare programmi di scolarizzazione e di istruzione nautica per il conseguimento di brevetti e/o patenti per la guida d'imbarcazioni a vela e/o motore in collaborazione con Enti e associazioni anche straniere;
12. Promuovere, sostenere ed offrire agli Associati, con adeguate attrezzature e risorse umane, le attività logistiche, ricreative, educative e formative, proprie di un'Associazione nautica sportiva. A tal fine l'Associazione potrà effettuare, senza fini di lucro, le seguenti attività:
 - a. Allestire e gestire aree, impianti, strutture, spazi (propri o di terzi), comprese tutte le attività connesse allo svolgimento e al raggiungimento degli scopi sociali fra cui, a titolo esplicativo e non esclusivo: il rimessaggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di barche, natanti e di loro attrezzature;

b. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative educative ed assistenziali connesse al raggiungimento degli scopi sociali;

c. Gestire, sotto tutti i profili, le imbarcazioni dei soci, ed anche quelle di proprietà di Enti e/o di Pubbliche Amministrazioni. In tal senso il Consiglio Direttivo è, sin d'ora, autorizzato alla stipulazione di idonee scritture, per offrire, senza fini di lucro, detto servizio ai soci;

13. Diffondere e trasmettere l'amore per il mare, per il viaggio consapevole e la cultura in senso lato, far conoscere tradizioni, i beni culturali e ambientali delle coste mediterranee a partire da quelle italiane attraverso le seguenti attività:

a. educative e didattiche, ludico-ricreative, corsi di aggiornamento e di perfezionamento, gruppi di studio e di ricerca, seminari nelle scuole di ogni ordine e grado;

b. rapporti con Università, gruppi di ricerca scientifici, enti pubblici e privati, aventi per oggetto la ricerca ambientale, anche mediante l'istituzione di corsi didattico/scientifici di specializzazione e l'organizzazione di visite guidate.

c. Organizzazione, rappresentanza e partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, mostre, gruppi di studio monotematici, e laboratori creativi volti alla conoscenza della cultura marina e della nautica;

d. organizzazione di percorsi culturali tra le bellezze artistiche, architettoniche e ambientali delle coste e i monti circostanti con l'eventuale ausilio di altre associazioni e guide turistiche;

e. escursioni guidate e crociere-scuola in barca diurne, notturne, giornaliere, weekend e di varia altra durata;

L'Associazione può offrire ai soci tutti i servizi utili allo svolgimento e al raggiungimento degli scopi sociali, e richiedere agli stessi il pagamento di un contributo associativo che copra le spese sostenute dall'Associazione.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica, ai sensi di legge.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

The number of potential members is unlimited. Membership is limited to individuals who share the goals of the Association. Membership is open to Italians and to foreigners from any country

Articolo 5

Those who want to become members request admission from the Council, and will promote the Statute of the Association.

The Council admits members through its deliberation on the Membership admission form presented them.

Articolo 6

Members have the following rights and duties:

- right to participate in all the activities promoted by the Association;
- right to collaborate in the realization of the association's purposes both in terms of programming and of actual realization;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata – e la decadenza sarà pronunciata – dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

K) uso di imbarcazioni poste ad uso dell'Associazione tramite accordi, anche di comodato gratuito.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

ASSEMBLEE

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilita' previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piú ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;
- 3 - predisporre i regolamenti interni;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione e/o decadenza degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

